

DIRETTIVA 2002/71/CE DELLA COMMISSIONE**del 19 agosto 2002**

recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne la fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari (formotion, dimetoato e ossidemeton-metile) sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/66/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/66/CE, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/66/CE, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/66/CE, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità di residui dipendono dall'uso di quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che al contempo la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, le quantità di residui dipendono dal consumo, da parte degli animali, di cereali e prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari, tenendo conto anche, se del caso, delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari. Le quantità massime di residui comunitarie rappresentano il limite superiore per i quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando vengono rispettate le buone pratiche agricole.
- (2) Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere riesaminate periodicamente e possono essere modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo. Le quantità massime di residui sono fissate al limite infe-

riore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producano livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

- (3) Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che intendono rivedere le quantità massime di residui nazionali di dimetoato e di ossidemeton-metile, conformemente all'articolo 8 della direttiva 90/642/CEE, alla luce dei timori riguardanti l'assunzione di tali antiparassitari da parte dei consumatori attraverso la dieta alimentare. Le proposte per la revisione delle quantità minime di residui comunitarie sono state presentate alla Commissione. Essa ha concluso che è prudente modificare alcune quantità massime di residui in considerazione dei possibili rischi per i consumatori. È importante che gli Stati membri adottino misure supplementari di gestione dei rischi per garantire una protezione adeguata del consumatore. Per il dimetoato e l'ossidemeton-metile, gli Stati membri devono rivedere le autorizzazioni esistenti conformemente all'articolo 4 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/64/CE della Commissione ⁽⁷⁾ per garantire che gli usi autorizzati non conducano a un superamento delle quantità massime di residui.
- (4) L'esposizione vita natural durante dei consumatori agli antiparassitari oggetto della presente direttiva attraverso prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽⁸⁾. Si è calcolato che le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili. La dose giornaliera ammissibile (DGA) per l'ossidemeton-metile è 0,0003 mg/kg di peso corporeo (JMPR 1989), la dose acuta di riferimento è 0,005 mg/kg, la DGA per il dimetoato è 0,002 mg/kg di peso corporeo (JMPR 1996), la dose acuta di riferimento è 0,03 mg/kg di peso corporeo.

⁽¹⁾ GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 192 del 20.7.2002, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

⁽⁶⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 27.

⁽⁸⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

- (5) Ove necessario, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui di detti antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore alle quantità massime proposte nella presente direttiva non provocherà effetti tossici acuti.
- (6) Per il formotion non è stata segnalata alcuna utilizzazione nel mondo. In assenza di dati sufficienti sui residui e sulla tossicologia, è opportuno fissare le quantità massime di residui di formotion al limite inferiore di determinazione analitica per tutti i prodotti.
- (7) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati tramite l'Organizzazione mondiale del commercio sui valori proposti nella presente direttiva per il formotion, il dimetoato e l'ossidemeton-metile e le loro osservazioni sono state tenute in debita considerazione.
- (8) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la metodologia da seguire per la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.
- (9) Gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE devono essere pertanto modificati di conseguenza.
- (10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 76/895/CEE è modificato come segue: le voci «dimetoato», «ometoato», «formotion», «ossidemeton-metile», «demeton-S-metile» e «demeton-S-metil-solfone» sono soppresse.

Articolo 2

Nell'allegato II, parte A della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue:

Residui di antiparassitari	Quantità massima in mg/kg
«Ossidemeton-metile (somma di ossidemeton-metile e demeton-S-metil-solfone espressa in ossidemeton-metile)	0,1 orzo e avena 0,02 (*) altri cereali
Dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato)	0,3 frumento, segala e triticale 0,02 (*) altri cereali
Formotion	0,02 (*) cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

Articolo 3

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto il testo seguente:

Residui di antiparassitari	Quantità massime (mg/kg)		
	di carni, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602	per il latte e i prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406	di uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d'uovo elencati nell'allegato I, di cui ai codici NC 0407 00 e 0408
«Ossidemeton-metile (somma di ossidemeton-metile e demeton-S-metil-solfone espressa in ossidemeton-metile)	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

Articolo 4

Le quantità massime di residui elencate nell'allegato della presente direttiva sono aggiunte o sostituiscono quelle elencate nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE per gli antiparassitari in causa.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a partire dal 1° gennaio 2003.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Formotion	Ossidemeton-metile (somma di ossidemeton-metile e demeton-S-metil-solfone espressa in ossidemeton-metile)	Dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato)
1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio		0,02 (*)	
i) AGRUMI	0,02 (*)		0,02 (*)
Pompelmi			
Limoni			
Limette			
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)			
Arance			
Pomeli			
Altri			
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,05 (*)		0,05 (*)
Mandorle			
Noci del Brasile			
Noci di acagiù			
Castagne e marroni			
Noci di cocco			
Nocciole			
Noci del Queensland			
Noci di Pecan			
Pinoli			
Pistacchi			
Noci comuni			
Altri			
iii) POMACEE	0,02 (*)		0,02 (*)
Mele			
Pere			
Cotogne			
Altri			
iv) DRUPACEE	0,02 (*)		
Albicocche			
Ciliege			1
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)			
Prugne			
Altri			0,02 (*)
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	0,02 (*)		0,02 (*)
a) Uve da tavola e uve da vino			
Uve da tavola			
Uve da vino			
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)			

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Formotion	Ossidemeton-metile (somma di ossidemeton-metile e demeton-S-metil-solfone espressa in ossidemeton-metile)	Dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato)
ii) ORTAGGI A BULBO		0,02 (*)	
Agli			
Cipolle			
Scalogni			
Cipolline			2
Altri			0,02 (*)
iii) ORTAGGI A FRUTTO		0,02 (*)	0,02 (*)
a) Solanacee			
Pomodori			
Peperoni			
Melanzane			
Altri			
b) Cucurbitacee con buccia commestibile			
Cetrioli			
Cetriolini			
Zucchine			
Altri			
c) Cucurbitacee con buccia non commestibile			
Meloni			
Zucche			
Cocomeri			
Altri			
d) Mais dolce			
iv) CAVOLI			
a) Cavoli a infiorescenza		0,02 (*)	
Broccoli (compreso Calabrese)			
Cavolfiori			0,2
Altri			0,02 (*)
b) Cavoli a testa			
Cavoli di Bruxelles		0,05	0,3
Cavoli cappucci		0,05	1
Altri		0,02 (*)	0,02 (*)
c) Cavoli a foglia		0,02 (*)	0,02 (*)
Cavoli cinesi			
Cavoli ricci			
Altri			
d) Cavoli rapa		0,05	0,02 (*)
v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE			
a) Lattughe e simili		0,05	
Crescione			
Dolcetta			
Lattuga			0,5
Scarola (endivia a foglie larghe)			
Altri			0,02 (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Formotion	Ossidemeton-metile (somma di ossidemeton-metile e demeton-S-metil-solfone espressa in ossidemeton-metile)	Dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato)
b) Spinaci e simili Spinaci Bietole da foglia e da costa Altri		0,02 (*)	0,02 (*)
c) Crescione acquatico		0,02 (*)	0,02 (*)
d) Witloof		0,02 (*)	0,02 (*)
e) Erbe fresche Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altri		0,02 (*)	0,02 (*)
vi) LEGUMI (freschi) Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) Piselli (senza baccello) Altri		0,02 (*)	1 0,02 (*)
vii) ORTAGGI A STELO (freschi) Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi Porri Rabarbaro Altri		0,02 (*)	0,02 (*)
viii) FUNGHI Funghi coltivati Funghi selvatici		0,02 (*)	0,02 (*)
3. Legumi da granella Fagioli Lenticchie Piselli Altri	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
4. Semi oleaginosi Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Senape Semi di cotone Altri	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Formotion	Ossidemeton-metile (somma di ossidemeton-metile e demeton-S-metil-solfone espressa in ossidemeton-metile)	Dimetoato (somma di dimetoato e ometoato espressa in dimetoato)
5. Patate Patate precoci Patate tardive	0,02 (*)	0,02 (*)	0,02 (*)
6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e la polvere non concentrata	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.